Segue esauriente discussione, all'esito della quale, rilevato che sussistono attualmente cause di incompatibilità ma che esse cause potranno essere rimosse entro congruo termine, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare Amministratore del G.E.I.E. per la durata di anni tre il Ministro plenipotenziario Roberto Rossi nato a Udine, il 21 ottobre 1941, residente in Roma, Via del Casaletto n.455, C.F RSS RRT 41R21 L483H.

All'Amministratore a fronte dell'incarico è riconosciuto un emolumento pari a seimila euro mensili netti, con un trattamento economico, previdenziale e fiscale equiparato a quello normativamente previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del settore terziario.

Il Ministro plenipotenziario Roberto Rossi, chiamato in assemblea, ringrazia e si riserva, con il parere favorevole dell'assemblea, di accettare l'incarico entro gli otto giorni lavorativi precedenti la data di convocazione della prossima assemblea, al fine di rimuovere le attuali condizioni di incompatibilità.

L'assemblea prende nota dell'auspicio espresso dai rappresentanti della Comunità europea di poter sottoporre, al termine del mandato triennale dell'Amministratore, e salvo sua conferma per un nuovo mandato, una candidatura per la carica di Amministratore del Centro.

I rappresentanti della Comunità europea esprimono i complimenti al Dr. Roberto Rossi per la nomina con l'auspicio, peraltro, che l'Amministratore designato rimuova la sua riserva nel più breve termine possibile.

Circa il secondo punto all'ordine del giorno i Rappresentanti del Governo italiano, all'unanimità, illustrano all'assemblea il complesso delle procedure legali e gli adempimenti connessi richiesti dalla normativa nazionale vigente in materia di costituzione, iscrizione e pubblicità legale del GEIE. Al fine di adempiere correttamente a tali incombenze è richiesto sia il conferimento di specifica delega ad uno dei rappresentanti dei membri fondatori sia una specifica assistenza professionale,

concernente anche gli ulteriori aspetti legali, fiscali ed amministrativi connessi alla fase di avvio del GEIE.

I Rappresentanti del Governo italiano, a tal fine, sottopongono all'assemblea una bozza di lettera di incarico congiunto all'Avv. Alberto Colabianchi e al Dott. Gianluca Piredda scelti anche a ragione dell'attività da loro finora svolta nelle fasi preliminare e propedeutica alla costituzione del G.E.I.E. e propongono di conferire la delega per conto dei membri fondatori al Dott. Giancarlo Somma, Rappresentante del Governo italiano.

I rappresentanti della Commissione chiedono una breve sospensione per l'esame della documentazione. Il Presidente sospende l'assemblea alle ore 11,00.

Il presidente riapre l'assemblea alle ore 11,30.

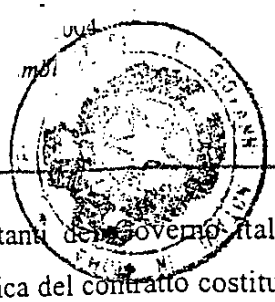
Dopo esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di delegare il Dott. Giancarlo Somma a sottoscrivere tutte le istanze, le richieste ed i documenti inerenti al fine di esperire gli adempimenti di pubblicità legale, di ricevere l'accettazione della carica da parte dell'amministratore e di esperire ogni necessario adempimento legale, informando i membri dell'assemblea tramite trasmissione di copie degli atti da lui sottoscritti;
- di approvare il conferimento d'incarico all'Avv. Alberto Colabianchi ed al Dott. Gianluca Piredda, nei termini e alle condizioni previste nella suddetta lettera d'incarico, delegando lo stesso Dott. Giancarlo Somma a sottoscrivere la medesima, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "B".

Il Dott. Giancarlo Somma accetta la delega; in relazione ai predetti adempimenti, il Presidente rimette nelle mani del medesimo le due copie a firme autenticate del contratto costitutivo del G.E.I.E.

L'Avv. Alberto Colabianchi e il Dott. Gianluca Piredda, presenti, accettano l'incarico, salva la successiva formalizzazione.



Circa il terzo punto all'ordine del giorno, i rappresentanti del Governo italiano sottopongono all'assemblea il testo con le proposte di modifica del contratto costitutivo che di seguito vengono trascritte:

- art. 6, comma 6.5 viene così modificato: "L'esercizio sociale ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno; il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2001";
- viene inserito l'art. 8 bis: "Sono organi del gruppo: l'Assemblea Generale; il Presidente del gruppo; l'Amministratore; il Comitato di sorveglianza. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi del gruppo sono disciplinati dalle disposizioni del presente Atto."
- art. 9, comma 9.1 viene così modificato: "...*omissis*... Essa delibera, in genere, su tutte le questioni inerenti al funzionamento del gruppo ed in particolare sulla nomina, revoca ed incompatibilità dell'Amministratore e del Presidente del gruppo, ...*omissis* ...";
- art. 9, comma 9.6 viene così modificato: "La prima Assemblea generale si riunisce ad iniziativa congiunta dei due membri fondatori; in occasione di tale prima riunione verranno nominati il Presidente e l'Amministratore, per una durata di tre anni.";
- art. 10, comma 10.2 viene così modificato: " Il Presidente promuove l'immagine del gruppo; convoca e presiede l'Assemblea generale; da un parere preventivo sugli atti, proposti dall'Amministratore, di acquisizione e disposizione di diritti reali su beni immobili, sulle locazioni immobiliari ultranovennali, sull'assunzione e dismissione di partecipazioni sociali, sulle azioni giudiziarie o la costituzione in giudizio, nonché su eventuali transazioni; presiede il Comitato consultivo di cui all'articolo 13.";
- art. 10, comma 10.3 viene così modificato: "...*omissis*... L'Assemblea generale può, in qualsiasi momento, decidere di revocare l'Amministratore e il Presidente .";
- art. 10, comma 10.8 viene così modificato: " Il Presidente e l'Amministratore ricevono una remunerazione alle condizioni fissate dall'Assemblea generale.";
- art. 10, comma 10.9 viene così modificato: " Il Presidente e l'Amministratore possono in qualsiasi momento dare le dimissioni, con un preavviso di tre mesi.

...omissis.... Le dimissione del Presidente o dell'Amministratore devono essere accettate dall'Assemblea generale.";

- art. 10, comma 10.10 viene così modificato: "La funzione di Presidente e di Amministratore è incompatibile con quella di rappresentante o delegato dei membri nell'Assemblea generale, con quella di membro del Comitato di sorveglianza e con ogni altra funzione in conflitto con l'interesse del gruppo";
- art. 11, comma 11.4 viene così modificato: "La funzione di membro del Comitato di sorveglianza è incompatibile con quella di rappresentante o di delegato all'Assemblea generale e con quella di Amministratore e di Presidente.";
- art. 13, comma 13.1 viene così modificato: "Potrà essere costituito un Comitato consultivo, presieduto dal Presidente del gruppo, composta da qualsiasi persona fisica o morale nominata dall'Assemblea generale, che sarà consultato sulla realizzazione dell'oggetto sociale".

Il nuovo testo comprensivo delle modifiche proposte viene allegato al presente verbale sotto la lettera "C".

Assumono la parola i rappresentanti della Commissione europea, i quali dopo aver illustrato le procedure interne della stessa Commissione per l'esame e la decisione su tali proposte, chiedono che la deliberazione sull'approvazione sia rinviata alla prossima assemblea.

L'assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

di rinviare la decisione sulle suddette modifiche del contratto costitutivo alla prossima adunanza.

Il Presidente sottopone all'assemblea il quarto punto all'ordine del giorno. L'assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

di istituire il Comitato consultivo previsto dall'articolo 13 del contratto costitutivo del G.E.I.E., rinviando alla prossima assemblea generale la sua costituzione, previa indicazione dei primi componenti da parte dei rappresentanti dei membri del G.E.I.E..



Circa il quinto punto dell'ordine del giorno, i Rappresentanti del Governo italiano propongono che la prossima assemblea si convochi fin da oggi, con un ordine del giorno prefissato e supportato, in caso di accettazione, con documenti predisposti dall'amministratore.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di riunirsi, in adunanza generale, il giorno 28 maggio 2001, alle ore 11.00, presso gli uffici della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. L'ordine del giorno di tale prossima assemblea sarà il seguente:

- presa d'atto della accettazione da parte dell'amministratore, ovvero, in difetto, nomina di un amministratore e definizione della remunerazione;
- nomina dei componenti effettivi e supplenti del Comitato di sorveglianza;
- esame del regolamento interno del Comitato Consultivo e costituzione del Comitato consultivo;
- deliberazioni in merito alle proposte di modifica del contratto costitutivo e nomina del Presidente;
- esame del primo organigramma del G.E.I.E. e dei collegati parametri funzionali e remunerativi;
- esame di una o più ipotesi di sede operativa del G.E.I.E. e assunzione dei primi orientamenti operativi;
- approvazione del bilancio preventivo e determinazione dei contributi dei membri fondatori per l'esercizio sociale 2001;
- esame dello schema di regolamento interno del G.E.I.E.;
- esame dello schema di regolamento di servizio del G.E.I.E.;
- varie ed eventuali.

L'assemblea all'unanimità

DELIBERA

Altresì che l'amministratore, se e in quanto avrà accettato l'incarico oggi conferitogli, presenti in occasione della prossima assemblea i seguenti documenti, previa loro trasmissione ai membri sei giorni lavorativi prima della data di convocazione:

- il primo organigramma del G.E.I.E. ed i collegati parametri funzionali e remunerativi;
- una relazione in merito ad una o più ipotesi di identificazione della sede operativa del G.E.I.E., affinché l'Assemblea generale possa assumere i primi orientamenti operativi;
- il bilancio preventivo del G.E.I.E. per l'esercizio 2001, con relativo programma di massima delle attività;
- schema di regolamento interno del G.E.I.E.;
- schema di regolamento di servizio del G.E.I.E.;
- schema di regolamento del Comitato consultivo.

L'assemblea, all'unanimità, autorizza inoltre l'Amministratore, se e in quanto avrà accettato l'incarico conferitogli, ad incaricare e/o assumere con contratto interinale un primo nucleo di propri collaboratori, nel limite massimo di tre unità, per lo svolgimento delle prime attività operative, attenendosi, a tal fine, a criteri generali di trasparenza, economicità, efficienza e funzionalità.

Il Governo italiano assicurerà all'Amministratore, se ed in quanto avrà accettato l'incarico conferitogli, ed al suo ufficio, attraverso il Dipartimento per le Politiche comunitarie, un supporto temporaneo, logistico e di segreteria, per lo svolgimento delle prime attività operative del Centro.

Non essendoci altro da deliberare all'ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara terminata l'assemblea alle ore 12,20, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale, il quale sarà tradotto in lingua francese o inglese.

Il Presidente
On. Gianni Francesco Mattioli

Il Segretario
Dott. Francesco Piccarreta



CENTRO NAZIONALE D'INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE EUROPEA

Contratto di gruppo europeo di interesse economico

Viene concluso tra

la REPUBBLICA ITALIANA, rappresentata dal Governo in persona di in virtù della legge n°.....

e

la COMUNITÀ EUROPEA, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, in persona di.....

qui di seguito denominati "membri fondatori",

un contratto di gruppo europeo di interesse economico, denominato qui di seguito "gruppo", regolato dal regolamento CEE n° 2137/85 del 25 luglio 1985 e da Decreto legislativo italiano n° 240 del 23 luglio 1991 e dalle disposizioni chi seguono.

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

1.1 Il gruppo assume la denominazione di "Centro nazionale di informazione e documentazione europea - Gruppo europeo di interesse economico".

1.2 In tutti gli atti e documenti emanati dal gruppo e destinati a terzi, in particolare le lettere, fatture, annunci e pubblicazioni varie, dovrà essere indicata la denominazione del gruppo seguita dalle parole "Gruppo europeo di interesse economico" o dalla sigla "GEIE".
La sanzione per il mancato rispetto di tale prescrizione da parte dell'Amministratore è prevista dall'articolo 2627 del Codice civile italiano.

Articolo 2 - SEDE LEGALE

2.1 Il gruppo ha la sua sede legale in Italia, a Roma, Palazzo Chigi – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2.2 Il gruppo può mutare sede e anche aprire, trasferire o chiudere sedi secondarie, agenzie, delegazioni o qualsiasi altra rappresentanza nell'Unione europea.

Articolo 3 – OGGETTO

3.1 Il gruppo ha come scopo la creazione e la gestione di un centro che assicurerà a partire da Roma una funzione di informazione, documentazione e servizio inerente a temi legati all'Unione europea, e la promozione e la collaborazione ad ogni tipo di iniziativa che

contribuisca a raggiungere tali scopi.

Il gruppo risponderà alla crescente domanda di informazione da parte dei cittadini e all'interesse comune sia della Repubblica italiana che della Comunità europea contribuendo a preparare l'opinione pubblica ai rapidi sviluppi del processo di integrazione europea.

Il gruppo assicurerà:

- l'informazione del grande pubblico e in modo particolare dei giovani;
- la risposta alle domande d'informazione sulla Unione europea e sulle sue politiche;
- la diffusione dell'informazione sia in loco che su tutto il territorio italiano, in particolare tramite la realizzazione di programmi sistematici di diffusione e tramite l'utilizzo delle più avanzate tecnologie informatiche e di comunicazione;
- la formazione di persone incaricate di diffondere e gestire l'informazione e la documentazione europea;
- la funzione di raccordo nazionale dei soggetti che operano nel settore dell'informazione e della documentazione europea, agendo in particolare a supporto delle reti comunitarie che operano sul territorio nazionale, nel rispetto della loro autonomia;
- la promozione di un sistema nazionale integrato di informazione e di documentazione sull'Europa;
- la diffusione dell'informazione in collegamento con gli altri circuiti costituiti, per mezzo del coordinamento e della razionalizzazione delle attività esistenti di documentazione, elaborazione e studio e per mezzo di una serie di convenzioni con altri centri di informazione, studio e documentazione che abbiano la sede in Italia o sul territorio dell'Unione europea;
- la gestione di spazi espositivi e l'organizzazione di manifestazioni dell'attività europea.

Più generalmente, il gruppo svolgerà qualsiasi operazione che permetta la realizzazione effettiva degli scopi sopra descritti.

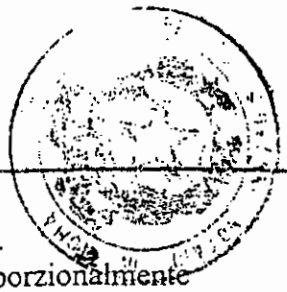
Articolo 4 - DURATA

4.1 Il presente gruppo è costituito per una durata di sei anni prorogabili, salvo scioglimento anticipato di cui all'articolo 15; la durata del gruppo ha inizio a decorrere dalla sua iscrizione così come prevista dalla legge applicabile.

4.2 Un anno prima della scadenza del periodo iniziale o prima della scadenza del periodo di proroga in corso, un membro fondatore può domandare proroga della durata del gruppo. La decisione è presa dall'Assemblea generale all'unanimità.

Articolo 5 - CAPITALE E RESPONSABILITÀ DEI MEMBRI

5.1 Il gruppo viene costituito senza un capitale proprio ed ogni membro è



responsabile dei propri debiti conformemente alla legge.

5.2 Ogni membro è responsabile dei debiti del gruppo proporzionalmente al numero di voti di cui dispone.

5.3 Conformemente agli articoli 3 e 4 del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, la Repubblica italiana si obbliga a liberare la comunità europea da ogni imposta e tassa, in particolare l'IVA, con riferimento ai contributi che la Comunità verserà a favore del gruppo; la Repubblica italiana si obbliga, altresì, a liberare la Comunità europea dagli oneri derivanti sia dagli obblighi di solidarietà dei membri del gruppo, sia da ricorsi di creditori del gruppo contro la Comunità, sia dalla liquidazione del gruppo.

Articolo 6 - CONTRIBUTI

6.1 I membri fondatori contribuiscono regolarmente alle spese di funzionamento del gruppo.

6.2 I contributi dei membri fondatori, in denaro o in natura, saranno fatti su base paritaria e dovranno permettere di sostenere gli impegni previsti dal bilancio preventivo annuale del gruppo che non possono essere sostenuti ne con quote dei nuovi membri nè con gli introiti delle attività.

6.3 I membri fondatori verseranno i loro contributi annualmente, nei modi e nei termini da loro stabiliti all'atto dell'approvazione del bilancio preventivo.

6.4 I contributi dei membri che saranno ammessi prenderanno la forma di una quota parte annuale.

6.5 L'esercizio sociale ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno; il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2001.

6.6 La quantificazione dei contributi è determinata annualmente dall'Assemblea generale, nel rispetto delle dotazioni autorizzate dalle competenti autorità di bilancio dei membri fondatori. Tale quantificazione è deliberata su proposta dell'Amministratore e sulla base del programma annuale di attività e del bilancio preventivo presentati per l'approvazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per il primo esercizio, i contributi sono determinati, su proposta dell'Amministratore, dalla prima Assemblea generale successiva a quella di cui all'articolo 9.6.

6.7 Le risorse del gruppo potranno anche provenire da versamenti volontari dei suoi membri, da sovvenzioni pubbliche o private che potranno essergli allocate, da apporti in natura, dal prodotto delle sue attività, dalle rendite dei suoi beni, anche con riferimento, per quanto attiene alla sede, alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge italiana 11 luglio 1986, n° 390.

Articolo 7 - AMMISSIONE

7.1 Il gruppo può, nel corso della sua durata, ammettere persone giuridiche private ed enti pubblici, in qualità di membro ordinario, alle condizioni fissate dal regolamento interno di cui all'articolo 14.

7.2 La decisione sull'ammissione di nuovi membri è presa dall'Assemblea all'unanimità; le commissioni parlamentari italiane per gli affari comunitari esprimeranno parere al riguardo.

Articolo 8 - RITIRO E ESCLUSIONE

8.1 Ogni membro ordinario può ritirarsi dal gruppo qualora abbia soddisfatto a tutti i suoi obblighi verso di esso, con preavviso di un anno all'Amministratore.

8.2 Ogni membro ordinario può essere escluso dal gruppo nel caso in cui non abbia assolto ai suoi obblighi derivanti dal presente contratto e regolamento interno, qualora non abbia soddisfatto i pagamenti delle sue quote dopo costituzione in mora con lettera raccomandata con ricevuta ritorno rimasta senza effetto, o qualora abbia gravemente turbato il buon funzionamento del gruppo.

8.3 L'esclusione avviene per decisione unanime dell'Assemblea generale, senza tenere conto del voto del membro ordinario interessato.

8.4 In virtù dell'articolo 6 del Decreto legislativo italiano n. 240 del 23 luglio 1991 e dell'articolo 28 del Regolamento CEE n. 2137/85 del 25 luglio 1985, è escluso di diritto il membro ordinario dichiarato in fallimento o ammesso a procedure di concordato preventivo o di liquidazione coatta amministrativa.

8.5 Il membro ordinario che si ritira o che è escluso cessa di far parte del gruppo a decorrere dalla data di effetto del ritiro o dell'esclusione. Ciò nonostante, egli resta responsabile per i propri obblighi nei confronti del gruppo e solidalmente responsabile degli impegni assunti dal gruppo verso i terzi fino al loro completo adempimento.

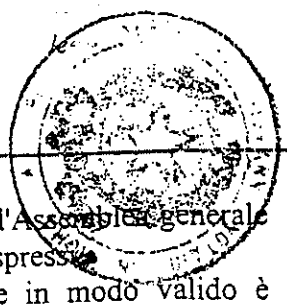
8.6 In caso di ritiro o di esclusione, il membro ordinario che si ritira o che viene escluso non ha diritto né al rimborso delle quote versate né ad alcuna parte del patrimonio del gruppo.

Articolo 8 bis - ORGANI DEL GRUPPO

8bis.1 Sono organi del gruppo: l'Assemblea Generale; il Presidente del gruppo; l'Amministratore; il Comitato di sorveglianza. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi del gruppo sono disciplinati dalle disposizioni del presente Atto.

Articolo 9 - ASSEMBLEA GENERALE

9.1 L'Assemblea generale può prendere qualsiasi decisione in ordine alla realizzazione degli scopi del gruppo. Ad eccezione delle decisioni che devono essere prese all'unanimità, e fatte salve le disposizioni



particolari del presente contratto, le decisioni dell'Assemblea generale sono prese a maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.
Affinché l'Assemblea generale possa deliberare in modo valido è necessario che sia presente un numero di membri che dispone di più dei tre quarti del totale dei voti.
Essa delibera, in genere, su tutte le questioni inerenti al funzionamento del gruppo ed in particolare sulla nomina, revoca ed incompatibilità dell'Amministratore **e del Presidente del gruppo,** sulla approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo di esercizio, sulla determinazione dei contributi annuali a carico dei membri e, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 4.2 del presente contratto, sullo scioglimento anticipato o sulla proroga del gruppo.

9.2 I membri fondatori dispongono ciascuno di quattro voti nell'Assemblea generale. Ogni adesione di un membro ordinario comporta l'attribuzione di un voto supplementare ad ognuno dei membri fondatori, indipendentemente dal numero di rappresentanti o delegati.

9.3 Ogni membro ordinario disporrà di un voto nell'Assemblea generale.

9.4 L'Assemblea generale è composta da tutti i membri che fanno parte del gruppo, i quali possono parteciparvi tramite rappresentanti o delegati.

9.5 La Repubblica italiana è rappresentata dai seguenti quattro rappresentanti o da loro delegati:
- il Presidente del Consiglio dei Ministri,
- il Ministro delegato incaricato delle politiche comunitarie,
- il Capo del Dipartimento per le politiche comunitarie
- il Direttore generale per l'integrazione europea del Ministero degli Affari esteri

La Comunità europea è rappresentata dai seguenti quattro rappresentanti o da loro delegati:
- il Presidente della Commissione europea,
- il Membro della Commissione responsabile per l'Istruzione e la Cultura,
- il Direttore generale competente per l'Istruzione e la Cultura,
- il Direttore incaricato della Cittadinanza e Gioventù

9.6 La prima Assemblea generale si riunisce ad iniziativa congiunta dei due membri fondatori; in occasione di tale prima riunione verranno **nominati il Presidente** e l'Amministratore, per una durata di tre anni.

9.7 L'Assemblea generale si riunisce almeno due volte l'anno, di cui una prima del 30 aprile, al fine di approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, ed una prima del 31 dicembre per approvare il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e la misura dei contributi annuali per quello stesso esercizio.

9.8 La convocazione dell'Assemblea generale è fatta dal Presidente sulla

base di un ordine del giorno proposto dall'Amministratore o da uno o più membri del gruppo al più tardi un mese prima della data fissata per la riunione. In caso di non disponibilità del **Presidente,** la convocazione verrà fatta dall'Amministratore o da uno dei membri del gruppo.

Articolo 10 - PRESIDENTE E AMMINISTRATORE

10.1 Il gruppo si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento trasparenza, efficacia ed economicità.

10.2 Il Presidente promuove l'immagine del gruppo; convoca e presiede l'Assemblea generale; da un parere preventivo sugli atti, proposti dall'Amministratore, di acquisizione e disposizione di diritti reali su beni immobili, sulle locazioni immobiliari ultranovennali, sull'assunzione e dismissione di partecipazioni sociali, sulle azioni giudiziarie o la costituzione in giudizio, nonché su eventuali transazioni: presiede il Comitato consultivo di cui all'articolo 13.

10.3 Il gruppo è amministrato da un Amministratore, nominato dall'Assemblea generale per un mandato di tre anni rinnovabile.
L'Assemblea generale può, in qualsiasi momento, decidere di revocare l'Amministratore **e il Presidente.**

10.4 L'Amministratore è incaricato di amministrare, di rappresentare il gruppo e di nominare i suoi mandatari o rappresentanti, nel rispetto delle decisioni prese dall'Assemblea generale. L'Amministratore tiene una contabilità regolare delle operazioni effettuate dal gruppo, conformemente alle leggi in vigore.

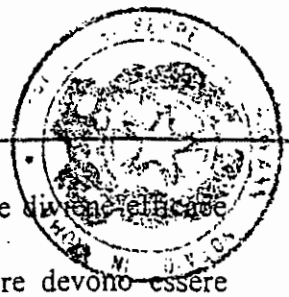
10.5 L'Amministratore impegna il gruppo verso i terzi quando agisce in nome di esso. Nel caso in cui l'Amministratore eccedesse i limiti del suo mandato, risponderà a titolo personale nei confronti dei membri del gruppo e dei terzi.

10.6 Gli atti di gestione che comportano l'acquisizione di diritti reali su beni immobili sono subordinati all'autorizzazione dell'Assemblea generale.

10.7 L'Amministratore si impegna ad assolvere, secondo la migliore diligenza professionale, i compiti che gli sono stati assegnati; egli fornisce al Comitato di sorveglianza le informazioni che questo chiede e ai membri fondatori, su richiesta di questi, gli elementi quantitativi e qualitativi relativi all'attività svolta, ai bilanci e al programma di attività del gruppo.

10.8 Il Presidente e l'Amministratore **ricevono** una remunerazione alle condizioni fissate dall'Assemblea generale.

10.9 11 **Presidente** e l'Amministratore **possono** in qualsiasi momento dare le dimissioni, con un preavviso di tre mesi. La lettera di dimissioni deve essere indirizzata con raccomandata con ricevuta di ritorno al



Comitato di sorveglianza e all'Assemblea generale e divengono efficaci alla chiusura dell'esercizio contabile.

Le dimissioni **del Presidente** o dell'Amministratore devono essere accettate dall'Assemblea generale.

10.10 La funzione di **Presidente e di** Amministratore è incompatibile con quella di rappresentante o delegato dei membri nell'Assemblea generale, con quella di membro del Comitato di sorveglianza e con ogni altra funzione in conflitto con l'interesse del gruppo

Articolo 11 - COMITATO DI SORVEGLIANZA

11.1 Il Comitato di sorveglianza è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea generale tra i candidai proposti dai membri fondatori.

I membri del Comitato di sorveglianza devono avere competenze qualificate in materia di revisione contabile e devono essere scelti al di fuori dei rappresentanti dei membri del GEIE che siedono nell'Assemblea generale.

11.2 Uno dei membri del Comitato avrà la funzione di revisore ufficiale dei conti.

11.3 I membri fondatori potranno verificare i conti del gruppo attraverso organismi competenti a verificare la legalità delle spese.

11.4 La funzione di membro del Comitato di sorveglianza è incompatibile con quella di rappresentante o di delegato all'Assemblea generale e con quella di Amministratore **e di Presidente.**

11.5 La funzione di membro del Comitato di sorveglianza è esercitata per una durata di tre esercizi contabili ed è rinnovabile.

11.6 I membri del Comitato di sorveglianza partecipano senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea generale che approva i bilanci di cui all'articolo 9.7

Articolo 12 - CONTROLLO COMUNITARIO

12.1 Il controllo dell'amministrazione del gruppo è conferito all'Assemblea generale e al Comitato di sorveglianza, senza pregiudizio dei controlli finanziari esercitati dalla Commissione europea e dalla Corte dei Conti delle Comunità europee, conformemente a quanto previsto nel paragrafo successivo.

12.2 Il gruppo prenderà tutte le misure necessarie al fine di permettere i controlli (fascicoli, documenti contabili, ecc...) sia da parte della Commissione europea che della Corte dei Conti della Comunità europee, ai sensi del Trattato CE della regolamentazione finanziaria comunitaria in vigore. Tali controlli potranno essere effettuati anche "in loco" e consistere in un esame della contabilità e dei rispettivi documenti giustificativi del gruppo. A tal fine, tali documenti saranno conservati per cinque anni dall'ultimo pagamento relativo al gruppo e

alla sua chiusura, a cura dell'Amministratore e ad onere del gruppo.

Articolo 13 - COMITATO CONSULTIVO

13.1 Potrà essere costituito un Comitato consultivo, **presieduto dal Presidente del gruppo,** composto da qualsiasi persona fisica o morale nominata dall'Assemblea generale, che sarà consultato sulla realizzazione dell'oggetto sociale.

Articolo 14 - REGOLAMENTO INTERNO

14.1 Il funzionamento interno del gruppo è disciplinato da un regolamento interno, approvato all'unanimità dell'Assemblea generale su proposta dell'Amministratore.

Articolo 15 - SCIOGLIMENTO

15.1 Il gruppo potrà essere sciolto su proposta di uno dei membri fondatori e con decisione dell'Assemblea generale presa a maggioranza dei tre quarti dei voti espressi. Il gruppo dovrà essere sciolto alla scadenza della sua durata, in assenza di eventuale proroga o in caso di impossibilità per il gruppo di perseguire il suo oggetto.

Articolo 16 - LIQUIDAZIONE

16.1 Senza pregiudizio all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del presente contratto, le regole applicabili in materia di liquidazione sono gli articoli 2275 e seguenti del Codice civile italiano.

Articolo 17 - LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALI COMPETENTI

17.1 Il presente contratto è letto ed interpretato secondo le leggi della Repubblica italiana, nel rispetto delle norme comunitarie applicabili.

17.2 Per qualsiasi controversia tra i membri e il gruppo e qualsiasi controversia tra i membri stessi sull'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, che non possa essere risolta in via amichevole, è competente in via esclusiva il Tribunale di Roma.

Articolo 18 - REVISIONI STATUTARIE

18.1 Il presente contratto può essere modificato, a richiesta di uno dei membri fondatori, con decisione presa all'unanimità dai membri fondatori stessi, fatte salve le modifiche per le quali è richiesto voto unanime dell'assemblea generale dall'articolo 17 del Regolamento 2137/85.

18.2 I membri fondatori si impegnano a verificare le clausole del presente contratto nel termine di due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.

CENTRO ITALIANO DI INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE SULL'EUROPA

GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO

Foglio presenze della prima Assemblea generale

del 19 aprile 2001

in rappresentanza della Repubblica Italiana:

- Prof. Giuliano Amato
 con delega a On. G. F. Mattioli
- On. Gianni Francesco Mattioli
- Dott. Giancarlo Sorrina
- Min. Rocco Antonio Cangelosi

in rappresentanza della Comunità Europea:

- Prof. Romano Prodi
 con delega a Dr. A. Hasse
- Sig.ra Viviane Reding
 con delega a Dr. A. Hasse
- Sig. Nikolaus Van der Pas
 con delega a Dr. G. Menon
- Sig. Joao Vale de Almeida
 con delega a Dr. F. Grillenzoni

Roma, 19 aprile 2001

Egregi Signori
Avv. Alberto Colabianchi
Dott. Gianluca Piredda
Via Firenze, 32
00184 - Roma

Oggetto: conferimento di incarico professionale di consulenza e assistenza

LETTERA D'INCARICO

Art. 1 – Conferimento incarico

Il GEIE – Centro Nazionale di informazione e documentazione Europea, costituito con contratto tra Repubblica Italiane e Commissione Europea, giusta deliberazione assembleare del 19 aprile 2001, in persona del rappresentante dei membri fondatori conferisce, con la presente, incarico all'Avv. Alberto Colabianchi e al Dott. Gianluca Piredda congiuntamente di consulenza legale, fiscale e amministrativa necessaria a supportare il GEIE nella fase immediatamente successiva alla costituzione nei termini e condizioni appresso specificati.

Art. 2 – Oggetto

Oggetto dell'incarico è lo svolgimento, sotto la responsabilità dell'Amministratore del GEIE, dell'attività di consulenza e assistenza fiscale, amministrativa e legale concernente la fase iniziale di avviamento del GEIE e tutto quanto ad essa relativo compreso il supporto ai membri ed